

ALLUVIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI TRIBUTARI RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Di seguito due risposte alle domande più frequenti con cui l'Agenzia delle Entrate, il 28 giugno u.s., ha fornito **chiarimenti sulla sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore dei contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dai recenti eventi alluvionali.**

Domanda

Nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1 maggio 2023-31 agosto 2023, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 61/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, N.d.R.), procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie, si chiede se:

- il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- i versamenti rateali originali possano essere mantenuti e i pagamenti, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997, possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo articolo 20.

Risposta

L'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 61/2023 (c.d. "Decreto Alluvione"), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data dell'1 maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1 maggio 2023-31 agosto 2023. Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: "I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023".

In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

- **nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;**
- **per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.**

Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997:

- se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;

- se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest'ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.
- Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Domanda

Il decreto-legge n. 61/2023 ha sospeso i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2023. Per quanto riguarda le **somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni**, quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione ?

Risposta

L'art. 1, c. 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 ha disposto, nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, la **sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**. Secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 1, i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e "altri atti emessi dagli enti impositori", sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Tra gli "altri atti" genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche dalla sospensione "estiva" prevista dall'art. 7-quater, c. 17, del decreto-legge n. 193/2016. In base a tale norma "Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata". **Si precisa che la sospensione "estiva" si riferisce al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.**

Pertanto, ipotizzando una comunicazione d'irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell'intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023. Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1° settembre 2023.

Resta fermo il termine di versamento previsto dall'originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.